

(N. 2034)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 16 novembre 1959 (V. Stampato N. 2235)

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 NOVEMBRE 1951

Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tariffa allegato A al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione è sostituita dalla seguente:

Articolo della tariffa	TITOLI E VALORI SOGGETTI AD IMPOSTA	MISURA DELLA IMPOSTA		Norme per la liquidazione dell'imposta
		per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da province, comuni ed altri enti o persone diversi dalle società contemplate nel libro V, del Codice civile:			L'imposta si liquida con le norme stabilite dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.
	a) se al portatore . . . . .	—	4 —	
	b) se nominativi . . . . .	—	2,50	
2	Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società contemplate dal Codice civile (Capi V e VI del libro V, Titolo V):			Id.
	a) se al portatore . . . . .	—	10 —	
	b) se nominativi . . . . .	—	5 —	Id.
3	Quote o carature comunque denominate, delle altre società, contemplate dal libro V, Titolo V, del Codice civile quando siano cedibili con effetto verso la Società:			
	a) se al portatore . . . . .	—	10 —	
	b) se nominative . . . . .	—	5 —	

## Art. 2.

Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle società che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformità dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 e successive modificazioni.

## Art. 3.

È ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1952.

## Art. 4.

Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.